

La Cassazione individua diversi parametri per determinare l'entità delle sanzioni

Bancarotta, niente automatismi

Pena accessoria determinata in relazione alla gravità

Pagina a cura
DI ANDREA MAGAGNOLI

Nel caso di accertamento del reato di bancarotta fraudolenta la durata della pena accessoria deve essere determinata in relazione alla gravità della condotta, senza che la stessa debba necessariamente essere parificata a quella della pena principale. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n.49821/2019 depositata il 9/12/scorso.

Il caso di specie trae origine dal fallimento di una società e dal conseguente accertamento del reato di bancarotta fraudolenta a carico dell'amministratore che si era reso responsabile di molteplici condotte criminose ai danni dei creditori sociali.

I giudici del tribunale di Lodi, investiti del caso, avevano pertanto condannato l'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 216 legge fallimentare. Alla condanna aveva fatto seguito, come previsto dalla normativa, l'applicazione delle sanzioni di carattere principale e accessorio.

La legge fallimentare prevede, infatti, pene di carattere principale quali la reclusione e la multa, alle quali si accompagnano sanzioni di carattere invece accessorio, costituite dall'inabilitazione dall'esercizio di un'impresa e dall'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Le pene del secondo tipo svolgono la funzione di impedire il reiterarsi di condotte criminose vietando all'impu-

tato anche per lungo tempo di assumere ruoli attivi nel sistema economico.

Il comma 4 dell'art 216 della l. fall., oltre alla precisa individuazione delle sanzioni accessorie individuava anche la loro durata, fissata in ogni caso e in via automatica in un periodo di dieci anni. Pertanto in sede di applicazione giudiziale ai sensi del dettato normativo viene escluso ogni tipo di discrezionalità da parte del giudice, quest'ultimo infatti una volta accertati i presupposti

del reato di bancarotta fraudolenta non poteva fare altro che applicare le sanzioni accessorie per il periodo fisso, indicato dalla normativa essendogli preclusa ogni valutazione circa la concreta gravità del fatto quale parametro per la commisurazione della sanzione.

Tuttavia sulla questione della durata temporale delle pene accessorie è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n.222/2018, con cui si ritiene costituzionalmente illegittimo il di-

sposto normativo nella parte in cui indica la determinazione delle pene accessorie in misura fissa.

A parere dei giudici della Corte costituzionale in tal modo viene esclusa la concreta individualizzazione della pena, facendone venir meno le funzioni assegnate dal dettato costituzionale.

Pertanto a seguito dell'in-

tervento della Corte costituzionale è venuto meno il criterio che prevedeva la determinazione in misura fissa, restando al contrario il solo limite massimo fissato in dieci anni. Ma non è stato così risolto il problema

dell'individuazione di un efficace modo per la commisurazione dell'entità della pena accessoria entro il limite previsto dalla normativa. Vista la mancanza di un parametro al quale fare preciso riferimento, i giudici di merito si sono avvalsi di una specifica disposizione del codice penale. Si tratta dell'art. 37 c.p. il quale riguarda una ben determinata categoria di pene accessorie riferendosi a quelle che non vengano determinate in misura fissa, ma per le quali vengano previsti un minimo e un massimo nella loro commisurazione concreta. La norma prevede un meccanismo automatico, infatti, ai sensi dell'art. 37 c.p. e la durata della pena accessoria dovrà essere parificata a quella della pena principale.

Tuttavia anche tale crite-

rio si è rivelato inadeguato alle funzioni della pena come delineata dall'ordinamento. E i giudici della Corte suprema hanno osservato, infatti, come parificare l'entità dei due tipi di pene, la cui natura è diversa, sarebbe del tut-

to fuori luogo e contrastante con i dettami della Costituzione, che al contrario esige che le pene siano sempre individualizzate e adattate al caso concreto.

La Corte di cassazione, infatti, con la sentenza qui in commento, ha individuato un diverso criterio rispetto a quello utilizzato da parte dei giudici di merito riformando la sentenza del tribunale di Lodi. I giudici della Corte suprema hanno così precisato nella motivazione della sentenza quali siano le modalità alle quali il giudice di merito debba attenersi. Si tratta di un sistema fondato su di un'espressa disposizione del codice penale, ossia, il giudice, in sede di determinazione dell'entità della pena accessoria, dovrà fare riferimento all'art. 133 di tale codice che prevede una serie di criteri utilizzabili in sede di com-

misurazione della pena. Gravità della condotta, personalità del reo, entità del danno sono tutti parametri che unitariamente considerati consentiranno una corretta graduazione delle pene accessorie applicabili nel caso concreto. Pertanto dalla motivazione della sentenza n.49821/2019 è possibile evincere un principio per il quale le pene accessorie deb-

bono essere determinate secondo precisi parametri che ne garantiscano l'individualizzazione e la rispondenza al caso concreto, abbandonando invece ogni automatismo nella loro applicazione.

© Riproduzione riservata



Il principio

Corte di cassazione, sezione quinta,
n 49821/2019

Nel caso di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa debbono essere commisurate secondo la gravità del fatto

